

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 15 giugno 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 e 3^{bis}

Abrogati

Art. 8 cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

² L'obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo il capoverso 2^{bis} e abbia condotto:

- a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus; o
- b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B.

^{2bis} Nell'ambito della formazione minima l'allievo conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi necessari. A seguito della formazione, l'allievo deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per gli altri utenti. La formazione minima deve essere seguita presso un maestro conducente autorizzato a impartire lezioni di guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E e che possiede una licenza di condurre della categoria D.

^{2ter} La formazione minima comprende:

- a. 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria C1 o D1;
- b. 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria C;
- c. 12 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria D limitata al traffico di linea.

¹ RS 741.51

Art. 24c lett. e

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

- e. il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci giusta l'ordinanza del 15 giugno 2007² sull'ammissione degli autisti, con indicazione della categoria o sottocategoria con la quale possono essere effettuati i trasporti e della durata di validità.

II

¹ L'allegato 10 è abrogato.

² Gli allegati 11 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

15 giugno 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

² RS 741.521; RU 2007 3539

Allegato 11
(art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche

II. Requisiti minimi

N. 2.1-2.14

2 Esame teorico complementare (art. 21)

- 2.1 campo d'applicazione dell'ordinanza concernente la durata del lavoro e del riposo, compreso l'impiego dell'odocronografo per trasporti per i quali esso è prescritto;
- 2.2 prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;
- 2.3 comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri e degli aiuti conducenti;
- 2.4 prescrizioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
- 2.5 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
- 2.6 particolarità della limitazione del campo visivo del conducente in funzione delle caratteristiche del veicolo;
- 2.7 conoscenza dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
- 2.8 conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento dei rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell'impiego e della manutenzione ordinaria;
- 2.9 conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a motore;
- 2.10 manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da effettuare tempestivamente;
- 2.11 conoscenza dei principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elementi: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d'alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
- 2.12 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;

- 2.13 norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano l'utilizzazione dei veicoli delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 ed D1;
- 2.14 norme fondamentali in materia di stivaggio.

N. 2.15 – 2.31

Abrogati

Allegato 12
(art. 22)

IV. Durata dell'esame e distanza percorsa

La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame non deve essere in nessun caso inferiore a:

- 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1,
- 60 minuti per le categorie B, BE, DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E, la categoria speciale F come anche per il permesso per il trasporto professionale di persone giusta l'articolo 25. La corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007³ sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo,
- 90 minuti per le categorie C e CE,
- 120 minuti per la categoria D.

